

bontà dell'intera operazione investendo l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici;

invece la sovrintendenza ai beni ambientali e storici de L'Aquila, nei fatti, si è limitata a «raccomandarsi alla sensibilità della direzione dei lavori e della ditta esecutrice per l'adozione degli accorgimenti necessari a ridurre al minimo le conseguenze dell'intervento sul «contesto ambientale», pur lamentandosi della mancata collaborazione del comune di Calascio circa l'apposizione del vincolo *ex lege* n. 1089/39 sul borgo -:

se non repute necessario ordinare l'immediato blocco dei lavori di restauro e se non ritenga opportuno intervenire direttamente sulle sovrintendenze armonizzando i relativi operati al fine di pervenire ad una tutela definitiva del sito, posto che da ben sedici anni viene richiesta l'apposizione dei vincoli previsti dalla legge. (5-06205)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

FONTAN e STUCCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

L'Agenzia nazionale per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha adottato recentemente in diversi comuni e province in medio-grandi dimensioni e dotati di propri statuti, provvedimenti che impongono, in sostituzione di vice-segretari con funzioni di segretari reggenti, altri segretari reggenti, usando, in taluni casi, come per il comune di Asti, termini, ad avviso degli interroganti, ingiustificatamente arroganti e minatori (quali valutazione di sussistenza di illeciti disciplinari e di ipotesi di reato, nonché ipotesi di scioglimento del consiglio comunale per gravi e persistenti violazioni di legge) attraverso note ufficiali a firma del direttore generale dell'Agenzia stessa;

nessuna disposizione di legge riconosce all'agenzia suddetta la competenza che, nel caso di vacanza, spetta esclusivamente al sindaco od al presidente di provincia sussistendo una norma regolamentare dell'ente che preveda la figura del vice-segretario ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge n. 127 del 1997 e dell'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997;

facendo riferimento al caso del comune di Asti, i requisiti previsti dalla vigente normativa per il riconoscimento della qualifica di segretario generale della classe corrispondente a quella del comune di Asti sono stati ufficialmente ed ampiamente attestati, da atti rilasciati dal precedente sindaco di Asti professor Alberto Bianchino nonché dal precedente segretario generale dottor Andrea Degioanni e riconosciuti dall'attuale sindaco Luigi Florio, che li riconoscono in capo alla persona del vice-segretario dottor Maurizio Lombardi, che riveste da oltre un anno la carica di segretario generale reggente;

il comportamento dell'Agenzia si configura non solo come assolutamente illegittimo, ma ancor più evidenzia una pesante ingerenza sulle autonomie locali che lede profondamente il ruolo riconosciuto alle stesse a partire dalla legge n. 142 del 1990 sino alla legge n. 127 del 1997, comportamento che, seppur per fattispecie diverse, è costantemente censurato da pronunce giurisprudenziali in tutto il territorio italiano che evidenziano l'adozione da parte dell'agenzia di atti in contrasto con le disposizioni di legge vigenti ed eccedenti la propria competenza oltre che contraddittori e che parrebbero, a seconda dei casi, essere orientati più alla tutela di singole posizioni che non al soddisfacimento dell'interesse pubblico palesando, al riguardo, fondate ipotesi del reato previsto dall'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio) «...in violazione di norme di legge o di regolamento... intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto»;

tra le più significative innovazioni legislative degli ultimi anni in tema di autonomie locali rientra il diritto riconosciuto ai sindaci ed ai presidenti delle province di poter autonomamente scegliere il segretario, quale massimo collaboratore giuridico dell'ente, per cui l'agenzia, istituita per la gestione dell'albo dei segretari, deve essere considerata un soggetto di ausilio ai sindaci ed ai presidenti delle province per un'oculata, approfondita ed ampia scelta di tale figura e non rappresentare una sorta di associazione corporativa di interessi specifici;

il disegno di legge presentato dal Ministro per la funzione pubblica prevedeva l'iscrizione al nuovo albo dei segretari comunali e provinciali da parte dei dirigenti e funzionari dirigenti e funzionari direttivi degli enti locali che avessero svolto la funzione di vice-segretario per almeno due anni e che tale testo, che ha avuto una lunga gestazione in sede parlamentare ed è stato soggetto di molteplici dibattiti pubblici senza subire significative trasformazioni, è stato profondamente modificato solo in sede di voto di fiducia alla Camera dei deputati, divenendo definitivo come legge n. 127 del 1997;

l'articolo 17, comma 67, della suddetta legge prevede la distinzione tra segretari-funzionari e segretari-dirigenti, pur non facendo un esplicito riferimento al termine « grado », termine, peraltro, esclusivamente usato al comma 83 dello stesso articolo, laddove si prevede che i vice segretari con quattro anni di anzianità nella funzione hanno diritto, nella fase transitoria, all'iscrizione all'albo nel grado iniziale;

l'articolo 17, comma 78, prevede che il regolamento di attuazione determini l'articolazione in « fasce professionali », le quali ovviamente si debbono articolare all'interno della distinzione di fondo tra funzionari e dirigenti, stabilendo al comma 82, in riferimento ai segretari, il vincolo del rispetto, nella fase transitoria, delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

nell'ordinamento degli enti locali i vice-segretari, in stretta analogia con i se-

gretari, sono distinti in qualifiche funzionali e dirigenziali in relazione all'Ente presso cui espletano le funzioni;

alla luce di quanto sopra, appare di tutta evidenza l'assurdità di aver interpretato genericamente, per quanto riguarda i vice-segretari, il termine « grado iniziale » come « prima fascia professionale », inserendo gli stessi in detta fascia così come avviene per i segretari-funzionari con meno di due anni di servizio, concretizzando in ciò una palese violazione dei più elementari principi di giustizia, imparzialità, eguaglianza e, soprattutto, del principio, sancito costituzionalmente, del buon andamento secondo il quale sussiste l'obbligo di valorizzare la professionalità acquisita dai pubblici dipendenti;

la Commissione affari costituzionali del Senato ha presentato un ordine del giorno, approvato all'unanimità, in cui orientava l'interpretazione e l'attuazione della normativa in esame impegnando il Governo « a precisare, nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 78, che il comma 83 dello stesso articolo, quanto all'inserimento nell'Albo provvisorio, va riferito, per il grado iniziale dei vice-segretari comunali e provinciali, alla classe di comuni in cui sono state svolte le funzioni e la relativa fascia professionale e ad assicurare che le posizioni di carriera dei vice segretari comunali e provinciali siano garantite senza comprimere la più ampia potestà del sindaco e del presidente della provincia di scegliere i segretari comunali e provinciali —:

se intenda, in base ai poteri di vigilanza, attribuire all'articolo 17, comma 76, della legge n. 127 del 1997:

a) verificare tutti gli inquadramenti dei segretari e vice segretari avvenuti dal 1° gennaio 1998 a tutt'oggi con produzione, da parte dell'agenzia, per la successiva acquisizione di tutti i relativi atti istruttori (dalla domanda all'inquadramento);

b) congelare ad oggi lo stato di fatto di tutte le segreterie comunali e provinciali, fatte salve le situazioni di grave pregiudizio per vuoti istituzionali e garantendo la tu-

tela delle posizioni oggetto di ricorsi pendenti davanti alle competenti autorità giudiziarie e ciò sino alla completa verifica di cui al precedente punto a);

c) rendere noto il tipo di rapporto di lavoro, sia dal punto di vista giuridico che economico, dei vertici tecnici dell'agenzia nazionale e le modalità di reclutamento degli stessi;

d) intervenire immediatamente con l'emanazione di disposizioni interpretative o modificative del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, tese ad assicurare il rispetto dei principi ispiratori della riforma delle autonomie locali e ciò al fine di permettere ai sindaci ed ai presidenti delle province di poter procedere autonomamente ad un'ampia scelta del segretario nell'ambito della pubblica amministrazione, quale massimo collaboratore giuridico dell'ente. (5-06206)

POSSA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la stampa ha dato ampio risalto ad una comunicazione del Governo relativa all'annullamento di debiti di Paesi sottosviluppati verso lo Stato italiano per un ammontare complessivo di 2.800 miliardi —:

se il Governo confermi o smentisca tale notizia;

in caso affermativo, quali siano gli elementi caratterizzanti ogni debito che si intende annullare (entità del debito, Stato debitore, banca o organizzazione creditrice, grado di esigibilità del credito, entità del prestito originario, data di stipula del contratto originario, eccetera);

quali saranno per ogni debito le modalità della decisione di annullamento;

quali saranno le ripercussioni di questi annullamenti di debito sul bilancio dello Stato nel 1999 e negli anni seguenti.

(5-06207)

COSTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il settore dell'autotrasporto professionale di cose versa in Italia in una grave crisi, provocata dai pesanti costi di gestione delle imprese e accentuata dalla concorrenza straniera favorita dalla completa liberalizzazione del Mercato unico europeo;

da anni la Commissione considera il settore dei trasporti come particolarmente sensibile alla concorrenza, vietando, per lo stesso, quegli interventi di Stato di importanza marginale consentiti per altri settori;

a causa di tale posizione la legge n. 454 del 1997 non riesce ad ottenere l'assenso della Commissione che ne richiede modifiche di tale entità da vanificare i benefici effetti che gli operatori del settore si attendono dalla stessa;

di conseguenza la legge n. 454 non sarà in grado di provocare quella effettiva ristrutturazione del settore che ha indotto il Parlamento ad approvarla;

sussistono possibilità di intervento dello Stato a favore dell'autotrasporto al di fuori della sfera di competenza dell'Unione europea e quindi della Commissione, quali:

a) i contributi che le imprese di autotrasporto pagano all'Inail per i conducenti di veicoli industriali, più elevati di circa il 50 per cento rispetto alla media europea;

b) la tassazione dei telefonini cellulari al 50 per cento, mentre per il settore rappresentano un vero e proprio strumento di lavoro, non solo per mantenere i rapporti fra il conducente del veicolo e la sede dell'impresa, ma anche come importante componente per la protezione satellitare dei veicoli industriali;

in Italia vengono sottoposti a tasse automobilistiche tutti i veicoli industriali in disponibilità di un'impresa, anche se non circolanti, colpendo di fatto uno strumento della produzione con un'imposta patrimo-

niale rapportata alla proprietà e non all'usura che la circolazione di tali veicoli può provocare al manto stradale, come voluto dalle norme comunitarie;

vengono colpiti con la medesima imposta anche i veicoli rimorchiati in disponibilità di un'impresa, mentre le norme comunitarie impongono di tassare gli autoveicoli ed i complessi di veicoli ma non i rimorchi in eccedenza;

sull'indennità di trasporto viene applicata l'Irap nonostante la stessa abbia natura esclusivamente restitutiva;

le imprese di autotrasporto, nonostante la specificità che vede nelle forze lavoro loro dipendenti preponderante il personale autista, sono costretti ad assumere personale facente parte delle categorie protette, trovandosi nella oggettiva impossibilità di inserirli nei lavoratori dell'impresa stessa -;

se non ritengano opportuno adottare iniziative per:

a) consentire l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, in alternativa all'Inail, presso compagnie di assicurazione private, sottraendo questo importante settore ad un regime di monopolio (in contrasto con i principi del trattato di Roma sulla libera concorrenza e stigmatizzato in Italia dalla stessa Autorità garante della concorrenza) e provocando una drastica riduzione dei costi dei conducenti senza onere alcuno per lo Stato;

b) esentare da qualsiasi tassazione, per il settore dell'autotrasporto, un indispensabile strumento di lavoro quale quello dei telefoni cellulari, favorendo per altro l'incremento dell'uso dei sistemi satellitari;

c) modificare il sistema di tassazione dei veicoli tornando al concetto di tassa di circolazione dovuta solo ed in quanto il veicolo è immesso in circolazione, esentando dalla tassazione i veicoli rimorchiati, ma tassando contestualmente gli autoveicoli autorizzati al traino di rimorchi, anche per il peso rimorchiabile;

d) emanare una disposizione che escluda dal computo dell'Irap, per la sua natura, l'indennità di trasporto;

e) disporre che nel computo della percentuale dell'assunzione obbligatoria vengano scorporati i dipendenti inquadrati come autisti. (5-06208)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

PANETTA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, sulla cosiddetta « *par condicio* elettorale » che, seppur non convertito in legge, stante quanto previsto dalla Cassazione, ha prodotto i suoi effetti *pro tempore*, prescriveva che « nella data di convocazione del comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni »;

l'amministrazione della provincia di Grosseto, nelle immediate vicinanze delle ultime elezioni politiche, fece pubblicare in più occasioni intere pagine sui giornali locali in cui si informava la popolazione che non si applicava la TOSAP per tutte le attività agricole, artigianali, industriali e di servizio al lavoro, aggiungendovi messaggi chiaramente propagandistici quali: « i 600 milioni che avremmo potuto incassare con questa tassa restano ai cittadini perché tutte le attività produttive abbiano più forza »; « l'obiettivo è investire per il futuro »; « vogliamo dare fiducia alla società civile a rafforzare il patto per lo sviluppo ed il lavoro »;